

L'Austria, non si pagarono più tali pensioni e più non si pagheranno, propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

VALERIO G., relatore. 192. Il Consiglio comunale di Tissi, provincia di Sassari, in Sardegna, espone che, secondo la Carta reale del 29 dicembre 1838, art. 1, viene ordinato che la surrogazione delle prestazioni pecuniarie alle prestazioni feudali si eseguisca con tutti i più benigni riguardi verso ciascun comune; che dei terreni sopravanzati nella ripartizione fra gli individui d'un comune se ne debba disporre anche a favore di altri individui dello stesso comune (vedi Carta reale del 26 febbraio 1839, art. 25, 26); che dei boschi e delle selve sopravanzate al bisogno d'un comune debba il Governo disporne a favore di quello che ne mancherebbe. (Art. 21 *idem*.)

Nell'applicazione di tali sovrani provvedimenti, non solo veniva negata al comune di Tissi ogni sorta di prestabiliti riguardi, ma sembra che tutto siasi posto in opera onde opprimerlo e gravarlo oltre misura. Infatti il dottore Raffaele Solinas, delegato speciale dalla vice-intendenza generale di Sassari, di cui è volontario, presso il comune di Tissi, intento piuttosto a combinare particolari protezioni e favori, si abbandonava alle più flagranti concussioni, denigrava appo le autorità superiori il Consiglio comunale, cui riusciva in quei deplorabili giorni di arbitrarietà e di dispotismo a far chiamare a Sassari e farvelo tener per otto giorni in esilio; più era cagione che il censore del comune venisse condannato a tre mesi di relegazione nei confini dell'isola.

Per tali motivi il comune di Tissi invoca una nuova ripartizione del terreno a suo favore, coll'aggiungervi anche una porzione del terreno rimasto indiviso presso i circonvicini comuni, e ciò a mente degli editti 11 dicembre 1838 e 29 gennaio 1839 sulle prestazioni pecuniarie, surrogate all'feudali in Sardegna.

La Commissione, visto il sin qui esposto, e considerando che si tratta di cosa di manifesta equità, e non già di spossesare i proprietari dei terreni già distribuiti, ma sibbene di fare un riparto dei terreni sopravanzati a favore di quelle persone che non furono comprese, o lo furono poco nel primo riparto, propone il rinvio della presente petizione al ministro degl'interni, acciò provveda come del caso.

(La Camera approva.)

229. Tommaso Vaudano da Savigliano ricorre al Parlamento con petizione del 5 luglio per prepotenza e per esecrabile abuso di autorità di cui egli si dice vittima. Già sergente fu-riere nel reggimento Aosta, fu congedato come inabile al servizio. Tornando in paese, l'esponente narra come per sua sciagura si unisse in matrimonio con un'unica erede di dovizioso padre, ma donna, aggiunge poi, di testa debole, vana e capricciosa. Il comandante di Savigliano, conte Piacentini di Sala, cognato e protetto del governatore di Cuneo, pose l'occhio addosso alla moglie del ricorrente, e per torsi di mezzo l'inciampo del marito lo fece arrestare e lo tenne in carcere per quattro mesi, senza che il prigioniero conoscesse la cagione dell'arresto e la mano che lo opprimeva. Un sergente di polizia venne a liberarlo dal carcere e lo accompagnò ai confini, proibendogli di ripatriare mai più. La moglie del Vaudano in questo frattempo ottenne separazione di dote dai tribunali, e ricorse per separazione di corpo alla curia arcivescovile di Torino; il che però le fu negato.

L'esponente intanto nell'esiglio si guadagnava un pane con durissimi stenti e fatiche, e la moglie godeva di tutti gli interessi dotali e del frutto d'un corpo di cascina appartenente al medesimo, sito sul territorio di Cavallermaggiore.

I mutamenti politici felicemente avvenuti nella patria nostra lasciarono sperare all'esule giustizia e riparazione per gli atti arbitrarii e segreti indegnamente commessi a suo danno. Tornava perciò il Vaudano in paese (nella petizione non è indicata l'epoca) e trovava nel sindaco nuove ripulse e l'ordine di ripartire in poche ore, ricordando ed invocando il disposto del comandante predetto e minacciandolo d'arresto.

L'esponente invoca i diritti che la legge accorda ad ogni cittadino, e domanda la sua libertà, il suo patrimonio e la sua moglie, e fa poi vive istanze perchè sul passato sia istituito un regolare processo, da cui possa constare la reità o l'innocenza dell'esponente.

La vostra Commissione non ha documenti nè mezzi per accertare questi dolorosi fatti, e spera che, dal giorno in cui fu presentata la petizione, il ricorrente abbia ottenuto giustizia; tuttavia, essendo gravissimi i fatti ivi narrati, e premendo altamente che sia rispettato il libero diritto dei cittadini, vi propone il rinvio della petizione al ministro di grazia e giustizia onde, chiarita la cosa, provveda prontamente ed efficacemente secondo vuole giustizia.

(La Camera approva.)

443. Il medico Alfonso Dalmazzone, nel desiderio di portare beneficio al popolo di Ceva, espone ai rappresentanti della nazione il miserabile stato in cui si trova ridotto l'ospedale di quella città, atteso i cattivi provvedimenti risultanti dall'incuria e dall'incapacità degli amministratori. Propone quindi alcune riforme per migliorare la sorte di questo asilo di beneficenza.

L'ospedale di Ceva anticamente per mancanza di fondi era posto sotto la reggenza della congregazione dell'oratorio di Santa Maria, la quale accattando elemosine cooperava al mantenimento degli infermi; ora per una pingue eredità costituitosi in esistenza propria, e non avendo più rapporto d'interessi colla suddetta congregazione, si chiede l'esclusione da suo membro nato del priore della medesima confraternita.

L'esponente accusa d'un gravissimo fallo la civica amministrazione di Ceva, che avendo negletti i documenti esistenti ancora negli archivi dell'ospedale, da cui risulta che gli antichi reggitori del medesimo incaricarono due consiglieri della città di vegliare sui conti e sugli interessi dell'opera pia, ne abbia da venti anni lasciata la reggenza al parroco, per cui attualmente il patrimonio dei poveri si trova in meschinissimo stato.

Protesta che nessun altro, fuorchè il corpo civico, deve riassumere le redini del governo economico dell'ospedale, per nominare il reggente e gli amministratori, perchè, essendo l'ospedale una famiglia eretta dalla beneficenza degli antenati a favore dei poveri della città, deve spettare di diritto e di obbligo alla civica amministrazione di tutelare gl'interessi di questa famiglia, tanto più che concorda con ciò il § 2 della legge sui comuni, ove dice *avere i comuni la sorveglianza sopra gli stabilimenti di beneficenza, e poterne esaminare l'andamento e vederne i conti*. Doversi per conseguenza togliere da capo dell'ospedale il signor arciprete, per essere questi già abbastanza gravato della cura della parrocchia; tanto più che, avendo il medesimo facoltà di conferire sussidi a domicilio, si toglie o per lo meno si diminuisce il mezzo di soccorrere i poveri con redditi della pingue parrocchia. Soggiunge inoltre l'esponente come nel 1847, vedendo peggiorare l'economia dell'ospedale, sciuparsi i capitali e disperdersi le entrate, negligerarsi il regime sanitario, e mancare affatto le norme necessarie, abbia già fatto rimostranza al Ministero dell'interno, acciocchè l'ospedale fosse posto sotto il governo della civica amministrazione, oppure creasse una reggenza o giunta, a cui spettasse tracciare gli statuti, vedere